

salvo qualunque ricorso al medesimo; e finalmente per la custodia di una delle tre Chiavi della Cassa del Banco, dovendo le altre due essere rispettivamente custodite dal Contadore, e dallo Scontro.

Tutte le altre ispezioni del Depositario, specialmente circa le disposizioni da darsi per rimediare all'inosservanza di dette massime e discipline, e per ciò, che riguarda gl'intacchi reali, e qualunque altro punto che esiga giudicatura, saranno provvisoriamente della competenza del R. Magistrato Camerale, al quale, occorrendo, sarà fatto rapporto di ogni emergente per li corrispondenti provvedimenti, sentito il R. Fisco; nel qual modo anche eserciterà il medesimo le facultà dell' Ex-Magistrato sopra Banchi per il giro delle Partite di Banco in caso di morti.

XII. Ad ogni serrata in presenza di un Deputato del R. Magistrato Camerale si raduneranno detti quattro Delegati per riconoscere lo stato di Cassa, circa gl'introiti destinati per il Fondo di Ammortizzazione delle Cedole di Banco, delle quali si ritirerà sul momento dalla Cassa dello stesso Banco un numero corrispondente alla somma introitata a tal fine, tenendone Registro firmato da tutti li suddetti, non meno che dal Contadore del Banco, il quale riceverà in cambio dal Fondo di Ammortizzazione la somma corrispondente in danaro effettivo.